

## RISOLUZIONE N. 73/E



Divisione Servizi

*Roma, 5 agosto 2019*

***Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109***

L'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni, ha istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018.

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

In proposito, è stata prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013.

Al riguardo, l'articolo 15 del suddetto decreto del 10 aprile 2013 stabilisce che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello

F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare *esclusivamente* attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“Z161 - denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE  
*firmato digitalmente*